



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Originale

ORDINANZA SINDACALE

N. 53 DEL 11/06/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Richiamata le proprie ordinanze aventi ad oggetto: “ misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 66 del 5 maggio 2020.

COSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 hanno previsto l'apertura graduale di numerose attività , in ogni settore commerciale;

VALUTATO che dette riaperture hanno portato una maggiore affluenza di persone che devono assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VALUTATO altresì che occorre prevedere ad ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di adottare, in via sperimentale, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus , quali:

- divieto di stazionamento delle persone davanti attività di somministrazione e di ristorazione ed asporto.
- spegnimento della musica, nei bar-ristoranti ecc nel locale interno ed esterno, fissandolo alle ore 23.00.

- Qualora venisse accertato, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti ai locali interessati verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree;
- Cessazione commercio al dettaglio di bevande alle ore 19.30.
- divieto di fornire servizio e somministrazione al banco dalle ore 19.00.
- Divieto di fare servizio di take away di bevande- bibite ed alcolici dalle ore 19 per le suddette attività.
- Fissare la chiusura in via Marconi dei distributori automatici alle ore 19.00.

Di disporre inoltre:

- La riapertura del mercato stagionale a partire dal 14.06.2020 alle medesime condizioni e spazi precedentemente autorizzati e nel rispetto delle condizioni di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività Economiche e Produttive.
- Riapertura del parco giochi di Corso della Repubblica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 tutti i giorni della settimana alle condizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020 art. 1 comma b).
- Mantenimento della chiusura degli altri parchi giochi esistenti sul territorio comunale.
- Divieto di ogni forma di occupazione con gazebo o altro per raccolta fondi ecc fino al 30.06.2020 compresi artisti di strada.

CONSIDERATO altresì che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 15.06.2020 è istituito relativamente al punto 1) , in via sperimentale, quanto segue:

- 1)
- divieto di stazionamento delle persone davanti attività di somministrazione e di ristorazione ed asporto.
 - spegnimento della musica, nei bar-ristoranti ecc nel locale interno ed esterno, fissandolo alle ore 23.00.
 - Qualora venisse accertato, da parte delle Forze dell'Ordine o dall'Autorità sanitaria, assembramenti o stazionamenti incontrollabili davanti ai locali interessati verranno applicati contingentamenti all'accesso delle predette aree;
 - Cessazione commercio al dettaglio di bevande alle ore 19.30.
 - divieto di fornire servizio e somministrazione al banco dalle ore 19.00.
 - Divieto di fare servizio di take away di bevande- bibite ed alcolici dalle ore 19 per le suddette attività.
 - chiusura in via Marconi dei distributori automatici alle ore 19.00.

DISPONE

- 2)
- La riapertura del mercato stagionale a partire dal 14.06.2020 alle medesime condizioni e spazi precedentemente autorizzati e nel rispetto delle condizioni di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività Economiche e Produttive.
 - Riapertura del parco giochi di Corso della Repubblica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 tutti i giorni della settimana alle condizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020 art. 1 comma b).
 - Mantenimento della chiusura degli altri parchi giochi esistenti sul territorio comunale.
 - Divieto fino al 30.06.2020 di ogni forma di occupazione con gazebo o altro per raccolta fondi ecc., compresi artisti di strada ed espositori opere pittoriche.

DISPONE ALTRESI'

3) Il divieto a chiunque di detenzione di contenitori quali bicchieri (vetro o plastica) dopo le ore 19 su area pubblica la violazione al presente comma comporterà l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 bis del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, salvo diversa disposizione di legge, l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25 a €. 500.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente provvedimento per i punti 1) e 2) , ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Floriana Quatraro

Arona, li 11/06/2020

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente